

## **Integrazione 1,2 % del monte salari 1997 - Art. 67, comma 4, CCNL 21/05/2018.**

*Ogni ente ha la possibilità di incrementare le risorse dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, di un importo non superiore all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, in base alle rispettive condizioni di bilancio.*

*Ogni esercizio finanziario, pertanto, dovrà essere valutata la capacità di spesa per decidere la praticabilità del predetto incremento; va inoltre precisato che si tratta sempre del medesimo importo percentuale e che in nessun caso è consentito "raddoppiare o triplicare" negli anni successivi il valore correlato alla predetta percentuale, che rimane immutato.*

*Rispetto all'analoga e previgente disposizione contrattuale non è più previsto il preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.*

*In ogni caso, gli Enti possono stanziare le predette risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale (v. art. 67, comma 6, del CCNL 21.05.2018).*

---

### **Determinazione del "monte salari"**

*Per la determinazione del "monte salari" si riporta la Dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 11/04/2008:*

### **DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1**

Le parti congiuntamente dichiarano che il "monte salari", espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del "monte salari", oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.